

## Ufficio Studi CODAU

*"Documento redatto con il CONTRIBUTO DEI COMPONENTI dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"*

### **QUESITO**

Com'è noto l'art.11 del DECRETO LEGISLATIVO 29/03/2012, n. 68 - Gazzetta Uff. 31/05/2012 n.126 - ha ridisciplinato la normativa relativa all'assegnazione agli studenti di attività part-time.

Ciò premesso, nelle more dell'adozione da parte dell'Ateneo della specifica regolamentazione per la definizione delle attività di collaborazione/prestazioni da assegnare agli studenti di cui all'art.13 legge 2/12/1991 n.390 e s.m.i., si chiede:

- 1) In considerazione che dall'anno di imposta 2012 tali compensi prevedono la certificazione di cui all'art.4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n.322 (CUD), in quale tipologia reddituale ai sensi del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 T.U.I.R. si identificano le attività part-time prestate dagli studenti (Cococo, mini cococo, occasionali, redditi di lavoro assimilati a quelli di lavoro dipendente quali borse di studio) essendo il corrispettivo espressamente esente da imposte?
- 2) Il corrispettivo è da assoggettare ad una forma di contribuzione?
- 3) Considerato che l'art.11 del Dlgs 68 del 29.03.2012 obbliga gli Atenei a provvedere alla copertura assicurativa contro gli infortuni, a quale tipologia assicurativa sono soggetti? (INAIL gestione per conto o a premio, oppure copertura assicurativa di tipo privatistico)
- 4) Le collaborazioni/prestazioni di cui innanzi sono soggette agli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007) e s.m.i.?

### **RISPOSTA AL QUESITO**

1) In primis si precisa che il corrispettivo in oggetto è esente dall' I.R.P.E.F. ai sensi dell'art.11, comma 3, del D.Lgs n. 68 del 29.03.2012. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario, che può variare riguardo al tipo di attività svolta, è determinato dalle università e dalle

istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni. Si tratta in ogni caso, quando si supera il limite dei 3500 euro, comunque di redditi assimilati art 50 TUIR 1 comma lettera c) (borse e sussidi di studio):

***“le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante” Per cui va fatto il Modello CUD come per le borse di studio.***

2) Le borse di studio, in assenza di specifica normativa derogatoria (come nel caso del dottorato di ricerca e degli assegni di ricerca) sono espressamente esclusi da contribuzione Inps gestione separata ai sensi dell'articolo 1 c. 26 l.335/95.

3) La gestione INAIL è quella per conto. In questi casi l'Inail **non apre posizioni assicurative**, come nel caso dell'ambito privatistico, non riscuote i premi assicurativi, non eroga l'indennità per “inabilità temporanea” assoluta al lavoro, provvede alla valutazione degli eventuali postumi permanenti da indennizzare, quantifica l'indennizzo in capitale, ovvero la rendita vitalizia, e provvede ad erogarli. Le amministrazioni, in sostanza, non corrispondono alcun premio assicurativo e in caso di evento indennizzabile **non viene corrisposta l'indennità per inabilità temporanea al lavoro** mentre in caso di riconoscimento di una percentuale di invalidità permanente questa può dar luogo al pagamento di un indennizzo in capitale per danno biologico (valutazione dal 6 al 15%) o al pagamento di una rendita mensile (dal 16% in poi).

4) In analogia a quanto a suo tempo stabilito dal Ministero del lavoro per i rapporti in questione si richiama la risposta al quesito che si evince dalla FAQ 17 del Ministero del Lavoro nella comunicazione dell'11 giugno 2008.

In particolare la risposta **al quesito n. 17 affermava che:**

“A tal proposito, si precisa che le “150 ore – studenti” consistono in collaborazioni degli studenti universitari alle attività connesse ai servizi forniti dall'Università, che sono attivate mediante la stipula di contratti di co.co.co e sono retribuite, ma non configurano un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi”.

La risposta del Ministero precisa che le c.d. “150 ore – studenti”, si qualificano ai fini della comunicazione come collaborazioni coordinate e continuative e perciò sottoposte all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1180 e ss. della legge n. 296/06.